

N. 01284/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01521/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1521 del 2012, proposto da:
-OMISSIS- quale legale rappresentante del sig. -OMISSIS-
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Luisa Tezza, con domicilio
presso la Segreteria del T.A.R. ai sensi dell'art. 25 cod. proc. amm.;

contro

Comune di Grisignano di Zocco, in persona del Sindaco pro
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Dario Meneguzzo, con
domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Gabriele De Gotzen in
Venezia - Mestre, viale Garibaldi, n. 1/I;
Regione Veneto, Azienda Ulss n. 6 Vicenza, Conferenza dei Sindaci
dell'Ulss n. 6 Vicenza non costituitisi in giudizio;

per l'annullamento

A) quanto al ricorso introduttivo:

- della nota prot. 45143/12 del 29/6/2012 dell'Ulss. n. 6 di Vicenza,
con la quale è stato comunicato al sig. -OMISSIS- che il medesimo è

"tenuto per l'anno 2012 ad una compartecipazione giornaliera pari ad € 72,66";

- della nota prot. 61940/12 del 21/9/2012 dell'Ulss. n. 6 di Vicenza, con la quale è stato comunicato che, a seguito di aggiornamento, il sig. -OMISSIS- è "tenuto per il periodo luglio - dicembre 2012, ad una compartecipazione giornaliera pari ad € 75,38";

- della delibera n. 3 del 27/4/2011 con la quale la Conferenza dei Sindaci dell'Ulss. n. 6 di Vicenza ha approvato il "Regolamento di compartecipazione degli utenti con disabilità inseriti in strutture residenziali";

- della delibera n. 42 del 24/11/2011 con la quale il Comune di Grisignano di Zocco ha recepito il predetto Regolamento;

- della delibera della Giunta Regionale della Regione Veneto n. 4589 del 28/12/2007 avente ad oggetto "Indirizzi per la determinazione dei livelli di assistenza alla persona con disabilità accolte nei servizi residenziali";

B) quanto ai motivi aggiunti:

- della nota prot. 66154/13 del 30/10/2013 dell'Ulss. n. 6 di Vicenza che comunicava la compartecipazione dovuta per il periodo 1/1/2013 - 31/12/2013 pari ad € 62,19 giornalieri;

- della delibera del 21/6/2013 con la quale la Conferenza dei Sindaci dell'Ulss. n. 6 di Vicenza approvava alcune modifiche al regolamento per la compartecipazione delle persone con disabilità inserite in strutture residenziali a tempo indeterminato;

- della delibera n. 28 del 30/7/2013 con la quale il Comune di Grisignano di Zocco ha modificato il proprio regolamento per la compartecipazione delle persone con disabilità inserite in strutture residenziali a tempo indeterminato;

- della delibera della Giunta Regione Veneto n. 4589 del 28/12/2007.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Grisignano di Zocco;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 22 comma 8 del Dlgs. 30 giugno 2003, n. 196;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 luglio 2014 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il ricorrente soffre di un'insufficienza mentale grave per la quale è stato riconosciuto invalido totale e permanente con necessità di assistenza continua, e per la quale dal 1999 è stato inserito in una comunità alloggio per persone con disabilità sita a Bolzano Vicentino.

Dal lunedì al venerdì frequenta un centro diurno per disabili intellettivi, mentre nei fine settimana e in occasione delle festività rientra nella famiglia dalla madre e dalla sorella nominata suo tutore.

Per il pagamento della quota sociale della retta corrisposta alla comunità alloggio il ricorrente ha provveduto con una compartecipazione economica che fino al 2011 ammontava ad € 21,13 giornalieri.

L'Ulss n. 6 di Vicenza con nota prot. 45143/12 del 29 giugno 2012, per la retta dell'anno 2012 ha chiesto una compartecipazione di €

72,66 giornaliera, aumentata ad € 75,38 per il periodo luglio dicembre 2012 come comunicato con nota prot. 61940/12 del 21 settembre 2012, per effetto dell'applicazione del regolamento per la compartecipazione delle persone con disabilità inserite nelle strutture residenziali approvato dalla Conferenza dei Sindaci dei Comuni dell'Ulss n. 6 di Vicenza con deliberazione n. 3 del 27 aprile 2011, e recepito dal Comune di Grisignano di Zocco, di ultima residenza del ricorrente, con deliberazione consiliare n. 42 del 24 novembre 2011.

Con il ricorso introduttivo il ricorrente, tramite il proprio tutore, adducendo l'insufficienza dei propri redditi corrispondenti ad € 9.242,19 annuali a far fronte ad una compartecipazione al pagamento della retta per una somma complessiva di € 27.021,38, impugna le sopracitate note dell'Ulss. n. 6 di Vicenza con le quali è stato comunicato l'aumento della compartecipazione, le deliberazioni della Conferenza dei Sindaci dell'Ulss n. 6 e del Consiglio comunale del Comune di Grisignano di Zocco, nonché la deliberazione della Giunta regionale n. 4589 del 28 dicembre 2007, avente ad oggetto "indirizzi per la determinazione dei livelli di assistenza alle persone con disabilità accolte nei servizi residenziali", per le seguenti censure:

I) violazione degli artt. 1 e 2 e delle tabelle 1 e 2 del Dlgs. 31 marzo 1998, n. 109, dell'art. 25, comma 8, lett. g), della legge 8 novembre 2000, n. 328, dell'art. 5 del DPCM 14 febbraio 2001, dell'art. 3 della Costituzione, sviamento e difetto di motivazione perché all'interessato è accollata l'intera quota sociale della retta, lasciandogli una somma pari al 25% del trattamento minimo di pensione INPS (pari ad € 117,00), mentre l'intervento del Comune è previsto solo nel caso in cui i redditi, il patrimonio mobiliare - salva una franchigia di € 5.000,00 - e gli immobili non consentano una totale copertura, in

contrasto con la normativa nazionale che impone il ricorso all'ISEE quale criterio di compartecipazione, ed in base al quale il ricorrente sarebbe chiamato ad una compartecipazione di € 11.584,64, anziché di € 27.021,38;

II) violazione dell'art. 3 della Convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità, degli artt. 3, 38 e 53 della Costituzione, sviamento, e violazione del principio di indipendenza della persona disabile, perché ai fini della determinazione della situazione economica individuale complessiva vengono computate anche la pensione di inabilità e l'indennità di accompagnamento in contrasto con la normativa statale che non computa i redditi esenti da Irpef;

III) violazione dell'art. 3 della Convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità, degli artt. 2, 3, 32, 38 e 53 della Costituzione, degli artt. 2, 3, 6, 22, 23 e 24 comma 1 lett. g), della legge 8 novembre 2000, n. 328, dell'art. 8 e dell'allegato 1 del Dlgs. 18 giugno 1998, n. 237 e dell'art. 1 del Dlgs. 31 marzo 1998, n. 109, violazione del principio di proporzionalità, sviamento, illogicità, contraddittorietà, violazione del principio di indipendenza della persona disabile nonché difetto di istruttoria, in quanto non viene conservata in favore dell'interessato una quota pari al 50% del reddito minimo di inserimento prevista dalla normativa statale, ma il 25% del trattamento minimo di pensione Inps previsto dalla normativa regionale da ritenersi costituzionalmente illegittima;

IV) violazione degli artt. 1, 2, e 3, nonché delle tabelle 1 e 2 del Dlgs. 31 marzo 1998, n. 109, e degli artt. 2, 3, 23, 42 e 53 della Costituzione, e degli artt. 3 e 13 della Convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità, e dell'art. 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza,

nonché difetto di istruttoria perché la disciplina nazionale sull'Isee è violata con riguardo alle franchigie, alla scala di equivalenza, alla mancata commisurazione della retta al tempo di effettiva permanenza e ai costi che restano a carico dell'interessato e della famiglia, anche in considerazione della circostanza che il ricorrente frequenta un centro diurno;

V) violazione degli artt. 3, 32 e 117 comma 2 lett. m) della Costituzione, dell'art. 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, della tabella 1 del DPCM 14 febbraio 2001 e dell'allegato 1C e 4 del DPCM 29 novembre 2001, incompetenza, sviamento, carenza di motivazione e disparità di trattamento perché non è rispettato il criterio di riparto previsto per i disabili gravi nella misura del 70% a carico del servizio sanitario nazionale e del 30% a carico del Comune, con la conseguenza che vengono fatti gravare sull'interessato anche i costi che dovrebbero essere a carico del servizio sanitario, con la conseguenza che deve ritenersi illegittima la deliberazione della Giunta regionale n. 4589 del 28 dicembre 2007, che individua in misura fissa, limitandola, la quota a carico del servizio sanitario.

Si è costituito in giudizio il Comune di Grisignano di Zocco eccependo il difetto di giurisdizione in quanto la controversia ha ad oggetto una pretesa patrimoniale che si iscrive in un rapporto paritetico di natura obbligatoria fra il disabile ed il Comune, e la tardività dell'impugnazione del regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 42 del 24 novembre 2011.

Successivamente il Comune di Grisignano di Zocco con deliberazione consiliare n. 28 del 30 luglio 2013, ha apportato delle modifiche al regolamento per la compartecipazione delle persone

con disabilità inserite in strutture residenziali a tempo indeterminato, consistenti nella previsione di due franchigie differenziate per due fasce di età (€ 15.000 fino al compimento del 65° anno di età ed € 5.000 dal compimento del 65° anno di età), e di un tetto massimo del 50% della retta complessiva alla compartecipazione dell'utente.

Conseguentemente a tali modifiche l'Ulss n. 6 con nota prot. n. 66154/13 del 30 ottobre 2013, ha comunicato la rideterminazione della compartecipazione nella misura di € 62,19 giornaliera.

Con motivi aggiunti la predetta deliberazione di modifica del regolamento e la nota dell'Ulss, unitamente alla deliberazione della Giunta regionale n. 4589 del 28 dicembre 2007, sono impugnate per le seguenti censure:

I) violazione degli artt. 1 e 2 e delle tabelle 1 e 2 del Dlgs. 31 marzo 1998, n. 109, degli artt. 2, 3, 4 e 5 del DPCM 7 maggio 1999, n. 221, degli artt. 25 e 18, comma 3, lett. g) della legge 8 novembre 2000, n. 328, dell'art. 5 del DPCM 14 febbraio 2001, dell'art. 3 della Costituzione, sviamento e difetto di motivazione perché il Comune ha adottato parametri del tutto diversi da quelli introdotti dal legislatore nazionale che fanno riferimento all'Isee;

II) violazione dell'art. 3 della Convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità, degli artt. 3, 38 e 53 della Costituzione, sviamento e violazione del principio di indipendenza della persona disabile, in quanto la definizione della misura della contribuzione non tiene conto che il ricorrente non è interamente in carico alla Comunità alloggio dato che trascorre a casa i fine settimana e le festività, mentre vengono incamerati in sostanza tutti i redditi, comprese la pensione di inabilità e l'indennità di accompagnamento, impedendo lo svolgimento della residua autonomia;

III) violazione dell'art. 3 della Convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità, degli artt. 2, 3, 32, 38 e 53 della Costituzione, degli artt. 2, 3, 6, 22, 23 e 24 comma 1 lett. g) della legge 8 novembre 2000, n. 328, dell'allegato 1 del Dlgs. 18 giugno 1998, n. 237, violazione del principio di proporzionalità, sviamento, illogicità, contraddittorietà, violazione del principio di indipendenza della persona disabile e difetto di istruttoria perché contrariamente a quanto previsto dalla normativa statale non viene lasciata all'interessato una quota pari al 50% del reddito minimo di inserimento a diretto beneficio dell'assistito, senza tener conto delle concrete condizioni di vita;

IV) violazione degli artt. 1, 2 e 3 e delle tabelle 1 e 2 del Dlgs. 31 marzo 1998, n. 109, degli artt. 2, 3, 23, 42 e 53 della Costituzione, degli artt. 3 e 13 della Convenzione di New York sui diritti dei disabili, dell'art. 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, violazione dei principi di proporzionalità ed adeguatezza, difetto di istruttoria e carenza di motivazione, perché è illegittimo che un ente locale modifichi i criteri di selezione dei beneficiari previsti dalla normativa statale nelle loro componente patrimoniale, e perché non si comprende come è stato calcolato il nuovo importo di € 62,19 giornalieri;

V) violazione degli artt. 3, 32 e 117 comma 2 lett. m) della Costituzione, dell'art. 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, della tabella 1 del DPCM 14 febbraio 2001, dell'allegato 1C e 4 del DPCM 29 novembre 2001, sviamento, carenza di motivazione e disparità di trattamento perché vengono violati i criteri di riparto tra quota sanitaria e quota sociale previsti nella misura rispettivamente del 70%

e del 30% previsti per i disabili gravi dalla normativa statale quali livelli essenziali di assistenza sanitaria, dato che all'interessato è richiesta una compartecipazione maggiore del 30%, riversando a suo carico oneri di rilievo sanitario, con conseguente illegittimità della deliberazione della Giunta regionale n. 4589 del 28 dicembre 2007 che, in violazione della normativa statale in materia di livelli essenziali di assistenza sanitaria che deve ritenersi esercizio di potestà legislativa esclusiva, individua in misura fissa l'importo della somma a carico del servizio sanitario, lasciando la restante parte a carico del Comune o dell'interessato.

Il Comune di Grisignano di Zocco ha eccepito il difetto di giurisdizione e la tardività dell'impugnazione delle modifiche apportate al regolamento per la compartecipazione delle persone con disabilità inserite in strutture residenziali a tempo indeterminato approvate con deliberazione consiliare n. 28 del 30 luglio 2013.

Alla pubblica udienza del 16 luglio 2014, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Le eccezioni in rito sollevate dal Comune di Grisignano di Zocco sono infondate e devono essere respinte.

Con una prima eccezione il Comune sostiene che la controversia all'esame esula dalla cognizione del giudice amministrativo e rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto ha ad oggetto delle pretese patrimoniali che si inscrivono nell'ambito di un rapporto paritario tra l'interessato e l'Amministrazione.

L'eccezione non può essere condivisa perché il ricorrente contesta la legittimità della misura della compartecipazione che gli è imposta mediante atti normativi (il regolamento per la compartecipazione

delle persone con disabilità inserite in strutture residenziali a tempo indeterminato e le successive modificazioni intervenute nelle more della definizione del giudizio) e provvedimenti (le note dell'Ulss n. 6), e pertanto la controversia rientra senz'altro nella giurisdizione del giudice amministrativo in quanto espressione dell'esercizio di poteri autoritativi cui si correla una posizione soggettiva di interesse legittimo.

1.2 Parimenti è da respingere l'eccezione di tardività dell'impugnazione del regolamento per la compartecipazione delle persone con disabilità inserite in strutture residenziali a tempo indeterminato approvato con deliberazione consiliare n. 42 del 24 novembre 2011, e delle modifiche apportate con deliberazione n. 28 del 30 luglio 2013.

Infatti il regolamento e le modifiche contengono previsioni normative astratte di carattere programmatico (c.d. volizioni preliminari delle norme regolamentari) che in quanto tali non arrecano un'immediata incisione della sfera giuridica degli interessati, e sono quindi impugnabili, come è avvenuto nel caso di specie, non direttamente, ma come atti presupposti degli atti applicativi (nel caso all'esame le note dell'Ulss. n. 6).

2. Nel merito il ricorso è infondato.

Con il primo e quarto dei motivi del ricorso introduttivo e con le analoghe censure del primo e del quarto dei motivi aggiunti, il ricorrente in sostanza afferma che i criteri previsti dalla normativa nazionale sull'Isee sono inderogabili in tutte le loro componenti in quanto esercizio della potestà normativa statale di carattere esclusivo in materia di livelli essenziali di assistenza.

Le censure proposte si fondano su un orientamento interpretativo in passato fatto proprio dal giudice amministrativo di appello a partire dalla sentenza della Sez. V, 16 marzo 2011, n. 1607 e condiviso anche da alcune pronunce di questo tribunale (ad es. Tar Veneto, Sez. III, 3 febbraio 2012, n. 132; id. 7 giugno 2011, n. 950), secondo il quale la materia trovava la propria esaustiva disciplina nella normativa statale da ritenersi immediatamente applicabile e vincolante per le Regioni e gli enti locali.

Come è noto, un tale indirizzo è tuttavia stato oggetto di revisione alla luce dei principi affermati dalla sentenza della Corte Costituzionale 19 dicembre 2012, n. 296, la quale, dopo aver compiuto un'analitica ricostruzione della normativa succedutasi nella materia, ha rilevato come la normativa statale non immediatamente efficace, perché rinvia la sua attuazione ad altre fonti normative di carattere secondario mai adottate, non è direttamente applicabile, ed ha altresì sottolineato che gli atti di indirizzo e coordinamento adottati in materia prima della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 di riforma del Titolo V della Costituzione - che ha ridisegnato il riparto delle competenze tra Stato e Regioni attribuendo alla potestà legislativa di tipo residuale ed esclusivo di queste la materia dei servizi sociali - hanno perso il loro carattere cogente, privando la materia di una cornice statale vincolante per l'attività normativa ed amministrativa di Regioni ed enti locali.

Infatti, chiarisce la Corte Costituzionale, poiché la competenza regionale in materia di servizi sociali è divenuta di tipo residuale e non più concorrente, la previsione di un piano statale nazionale e con l'indicazione da parte dello Stato dei principi e degli obiettivi della politica sociale, nonché delle caratteristiche e dei requisiti delle

prestazioni sociali, previsto dalla normativa previgente alla riforma del Titolo V della Costituzione, è stata superata.

Secondo la sentenza citata, una conferma della consapevolezza del legislatore della necessità di adeguare il quadro normativo al nuovo riparto della competenze legislative, si ricava dall'art. 46, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), il quale, al fine di definire i livelli essenziali delle prestazioni nella materia dei servizi sociali di esclusiva competenza statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. m), ha disciplinato ex novo la procedura per la loro approvazione, indicando i vincoli posti dalla finanza pubblica, il potere di proposta rimesso al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e l'intesa con la Conferenza unificata.

Ciò premesso, deve allora rilevarsi che in assenza di una disciplina statale di carattere cogente, le Regioni sono abilitate a dettare una propria disciplina in materia con norme transitorie di carattere cedevole nelle more della definizione dei livelli essenziali di assistenza sociale (LIVEAS) (cfr. Corte Costituzionale 19 dicembre 2012, n. 296) e che, come chiarito dal Consiglio di Stato, in attesa di un intervento normativo regionale deve ritenersi legittimo anche un intervento di carattere regolamentare del Comune (cfr. il punto 8 in diritto della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 17 maggio 2013, n. 3574, di riforma di una pronuncia di questo Tribunale, e la sentenza Consiglio di Stato, Sez. V, 21 marzo 2013, n. 1631 che ribadisce che è possibile per gli enti erogatori intervenire legittimamente con propri regolamenti nel disciplinare la materia).

Su quest'ultimo punto, il Collegio ritiene condivisibile la conclusione per la quale va riconosciuto al Comune, come è avvenuto nel caso di specie, lo spazio per un proprio intervento normativo in attesa di quello della Regione, in primo luogo perché vi sono norme di carattere primario che attribuiscono una specifica competenza regolamentare al Comune in materia (l'art. 3, comma 1, del Dlgs. 31 marzo 1998, n. 109, prevede che gli enti erogatori delle prestazioni sociali, nel caso di specie il Comune, possa definire criteri ulteriori di selezione dei beneficiari accanto all'Isee, e l'art. 1 del medesimo decreto ammette che gli enti erogatori ai quali compete la fissazione dei requisiti per fruire di ciascuna prestazione possano prevedere modalità integrative di valutazione, con particolare riguardo al concorso delle componenti patrimoniali mobiliari ed immobiliari), ed in secondo luogo perché vi sono norme che conferiscono l'esercizio di specifiche funzioni amministrative in materia (l'art. 6 della legge 8 novembre 2000, n. 328 attribuisce infatti ai Comuni la titolarità delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali a livello locale anche, al comma 4, con specifico riferimento all'integrazione economica in caso di ricovero stabile presso strutture residenziali) e per questa via può quindi trovare espansione la potestà regolamentare del Comune ai sensi dell'art. 117, comma 6, Cost., per lo svolgimento delle funzioni attribuite.

Ciò premesso devono pertanto essere respinte le censure di cui al primo e quarto motivo del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti con le quali il ricorrente lamenta la mancata pedissequa applicazione dell'Isee, in quanto, in assenza di norme statali cogenti direttamente applicabili o di norme regionali, deve ritenersi legittimo l'intervento del Comune che è intervenuto con una propria regolamentazione (il

ricorrente per la prima volta in memoria invoca la violazione dell'art. 33 della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1, che si richiama l'applicazione dell'Isee ai fini dell'accesso alle agevolazioni e alle provvidenze economiche di carattere assistenziale e socio-sanitario; la censura di violazione di tale disposizione deve ritenersi tardiva perché non contenuta né nel ricorso introduttivo, né nei motivi aggiunti; peraltro argomenti di carattere letterale e sistematico inducono a ritenere la medesima applicabile alle sole provvidenze erogate direttamente dalla Regione perché mantenute in forma accentrata, e non alle prestazioni erogate dai Comuni).

3. Con il secondo motivo del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, il ricorrente lamenta l'illegittimità della previsione secondo la quale, ai fini della determinazione della situazione economica individuale complessiva, devono essere computate anche la pensione di inabilità e l'indennità di accompagnamento, quando invece la normativa statale non computa i redditi, come quelli citati, esenti da Irpef.

Anche questa censura non può essere accolta, in quanto un intervento normativo di questo tipo da parte del Comune, come sopra precisato, non può ritenersi precluso.

Infatti, come è stato affermato, ai fini della compartecipazione alla spesa di determinate prestazioni assistenziali (come per il ricovero in una struttura assistenziale), deve ritenersi ammissibile "che gli enti erogatori integrino la disciplina in tema di Isee, prevedendo nei loro regolamenti di tener conto anche di redditi non imponibili e non considerati nella Isee - quali la pensione di invalidità e l'indennità di accompagnamento - ai fini della valutazione della situazione economica degli assistiti per la compartecipazione alle spese per il

ricovero in strutture assistenziali, anche se tali redditi non rientrano tra quelli utili per il calcolo dell'Isee" (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 21 marzo 2013, n. 1631; id. 14 gennaio 2014, n. 99; id. 28 settembre 2012, n. 5154), dato che non appare irragionevole parametrare il contributo ai costi connessi all'organizzazione e gestione di un servizio di carattere residenziale che deve far potenzialmente fronte all'assolvimento di tutti i compiti di mantenimento e di cura della persona assistita.

Anche le censure di cui al secondo motivo del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti devono essere respinte.

4. Con il terzo motivo del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti il ricorrente lamenta l'illegittimità della previsione secondo la quale non viene lasciata all'assistito una quota di almeno il 50% del reddito minimo di inserimento come previsto dall'art. 24, comma 1, lett. g), della legge 8 novembre 2000, n. 328.

Neppure tale censura può essere accolta in quanto è vero che parte della giurisprudenza ha riconosciuto a tale norma la valenza di un principio direttivo al quale devono attenersi le amministrazioni pur in assenza dell'esercizio delega legislativa prevista dall'art. 24, comma 1, lett. g), della legge 8 novembre 2000, n. 328 e mai attuata (se non a livello sperimentale temporaneo e territorialmente limitato), ma un tale criterio può trovare applicazione solo ove la Regione non abbia in proposito dettato una propria disciplina (come chiarito dalla sopra citata sentenza della Corte Costituzionale 19 dicembre 2012, n. 296), con la conseguenza che legittimamente il Comune ha dato applicazione nella fattispecie alla disposizione di cui all'art. 6, comma 3, della legge regionale n. 30 del 2009, la quale prevede che "per i beneficiari delle prestazioni a carattere residenziale, l'importo di cui

al comma 1 è ridotto in misura pari alle somme percepite a titolo di trattamento pensionistico, ferma restando la conservazione di una quota del medesimo non inferiore alla somma corrispondente al 25 per cento del trattamento minimo di pensione INPS per i lavoratori dipendenti”.

Quanto statuito dalla sentenza della Corte Costituzionale 19 dicembre 2012, n. 296, induce inoltre a dover dichiarare la manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 3, della legge regionale n. 30 del 2009, eccepita dal ricorrente, dovendosi riconoscere la legittimazione della Regione a disciplinare, non in contrasto con i livelli essenziali di assistenza definiti dallo Stato, la materia dei servizi sociali che va ascritta alla sua potestà legislativa esclusiva di carattere residuale.

5. Parimenti devono essere respinte anche le censure contenute nell’ambito del secondo e del quarto motivo del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, con le quali il ricorrente lamenta la mancata parametrizzazione della compartecipazione economica al tempo di effettiva permanenza nella comunità alloggio, tenuto conto che il ricorrente frequenta un centro diurno e trascorre i fine settimana e le festività in ambito familiare.

Le censure non possono essere accolte perché, come chiarito dal Comune nelle proprie difese, la struttura predispone un servizio assistenziale che dal punto di vista organizzativo e gestionale è completo e continuativo, con la costante messa a disposizione di un posto, dovendo far fronte in qualsiasi momento all’eventualità che per ragioni contingenti l’interessato non possa raggiungere la propria famiglia o il centro diurno, con l’ulteriore considerazione che quest’ultimo è gratuito, e non corrisponde inoltre al vero che, nel

calcolare la quota di compartecipazione, il Comune non abbia tenuto conto della frequenza del centro diurno, dato che in conformità di quanto previsto dalla convenzione (cfr. doc. 1 allegato al secondo fascicolo di documenti depositato in giudizio dal Comune) è stata applicata la quota relativa alla fascia di fabbisogno grave con presenza giornaliera ed attività esterna, e non quella relativa alla presenza giornaliera con attività interna.

Nell'ambito del quarto dei motivi aggiunti il ricorrente afferma inoltre che non si comprende in base a quali conteggi, a seguito delle modifiche apportate al regolamento per la compartecipazione delle persone con disabilità inserite in strutture residenziali, la sua quota di compartecipazione è stata fissata in € 62,19 per l'anno 2013.

Il Collegio con ordinanza istruttoria n. 1219 del 24 ottobre 2013, ha disposto l'acquisizione di chiarimenti da parte dell'Ulss n. 6, all'esito dei quali è stato evidenziato, mediante l'allegazione della documentazione contabile, l'importo della quota di rilievo sanitario e l'importo della quota alberghiera di rilievo sociale a partire dal 2012, con la precisazione che la quota di € 62,19 per il 2013, è diretta conseguenza delle modifiche introdotte all'art. 5 del regolamento, che hanno introdotto un limite massimo alla compartecipazione nella misura del 50% del contributo complessivo giornaliero del servizio residenziale che, nel caso del ricorrente, ha trovato applicazione (la somma di € 62,19 corrisponde infatti a metà della retta complessiva giornaliera pari ad € 124,38 per il 2013; poiché la quota di rilievo sanitario è definita in misura fissa pari ad € 49,00, a seguito delle modifiche rimane in capo al Comune la restante parte della retta complessiva giornaliera corrispondente alla somma € 13,19 giornalieri).

La censure di cui al secondo e quarto di motivi del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti devono pertanto essere respinte.

6. Quanto alla dedotta violazione dei principi di dignità ed autonomia del disabile sanciti dalla convenzione di New York, il Collegio osserva che la disciplina all'esame non arreca un vulnus ai medesimi, dato che questa non esclude una partecipazione del disabile abbiente ai costi del servizio che gli viene reso (cfr. Consiglio di Stato, 14 gennaio 2014, n. 99; id. 3 luglio 2013, n. 3574).

Infatti il ricovero in una struttura residenziale comporta che sia questa, tramite le prestazioni assistenziali erogate, a provvedere tendenzialmente in modo completo ai bisogni del disabile, e i principi di salvaguardia dell'autonomia, dell'indipendenza e della dignità appaiono dunque sufficientemente tutelati dalla previsione di franchigie e dalla conservazione di una quota non inferiore alla somma corrispondente al 25 per cento del trattamento minimo di pensione INPS per i lavoratori dipendenti, prevista dall'art. 6, comma 3, della legge regionale n. 30 del 2009.

7. Con il quinto motivo del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti il ricorrente lamenta l'illegittimità della deliberazione della Giunta regionale n. 4589 del 28 dicembre 2007, perché non è rispettato il criterio di riparto previsto per i disabili gravi nella misura del 70% a carico del servizio sanitario nazionale e del 30% a carico del Comune.

Deduce infatti il ricorrente che tale deliberazione individuando in misura fissa, limitandola, la quota a carico del servizio sanitario, produce l'effetto di far gravare sull'interessato anche i costi della retta complessiva che per la normativa nazionale, e segnatamente i

DPCM 14 febbraio 2001 e 29 novembre 2001, dovrebbero essere a carico del servizio sanitario.

Anche tale censura non può essere accolta in quanto, come sopra precisato, la Corte Costituzionale con la citata sentenza 19 dicembre 2012, n. 296 ha chiarito che, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, di riforma del Titolo V della Costituzione, che ha modificato il riparto delle competenze tra Stato e Regioni attribuendo alla potestà legislativa di tipo residuale ed esclusivo di queste la materia dei servizi sociali, hanno perso la propria cogenza, privando la materia di una cornice statale vincolante per l'attività normativa ed amministrativa di Regioni ed enti locali, gli atti di indirizzo e coordinamento adottati in materia prima della riforma del Titolo V della Costituzione, e pertanto deve ritenersi legittimo un intervento normativo della Regione che si discosti dai DPCM invocati dal ricorrente.

In definitiva il ricorso deve essere respinto.

Le peculiarità della controversia, per le oscillazioni giurisprudenziali succedutesi nella materia e per la natura degli interessi coinvolti, giustificano tuttavia l'integrale compensazione delle spese tra le parti del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di

qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente

Riccardo Savoia, Consigliere

Stefano Mielli, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/10/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)